

PROT. N. 184/2020  
DEL 19-03-2020



## Tribunale Ordinario di Venezia

*Il Presidente del Tribunale*

- Visti i Decreti Legge n. 9/2020, n. 11/2020 e n. 18/2020,
- rilevato che il D.L. n. 11 dell'8.03.2020, all'art. 1 c. 1, prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviata d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*, mentre al comma 2 prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"*;
- ritenuto che il medesimo D.L. all'art. 2, comma 1 così recita: *"Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute..."*, mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule giudiziarie, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;
- considerato che l'art. 83 D.L. 18/2020 ha prorogato dal 9 marzo al 15 aprile 2020 la durata del periodo cuscinetto previsto dall'art. 1, comma 1, D.L. 11/2020, estendendolo a tutti i procedimenti civili e penali ed ha differito al 16 aprile 2020 la data per l'adozione di misure organizzative;
- atteso che il comma 2 del ridetto art. 83 prevede che *"dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di*

detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”;

- ritenuto che con provvedimento del 18.3.2020 prot. n. 779/2020 sono stati adottati i provvedimenti conseguenti all'entrata in vigore del D.L. 18/2020 con riferimento all'attività da compiersi presso l'ufficio giudiziario, disponendo, tra le altre, la proroga fino al 15.4.2020 del provvedimento reso l'8.3.2020;

- atteso che la stessa *ratio* è sottesa all'attività svolta materialmente fuori udienza dagli ausiliari del giudice, soprattutto all'esterno del Palazzo di Giustizia (come ad es. i sopralluoghi o le visite delle parti nelle consulenze tecniche d'ufficio e/o perizie d'ufficio), ma che è strettamente funzionale all'attività giudiziaria;

- ritenuto pertanto di dover disporre nell'immediato con riferimento alle attività, processuali e non, da compiersi dal 9 marzo al 15 aprile 2020 da parte degli ausiliari del giudice nell'ambito dei procedimenti civili e penali, riservando ad un secondo momento di provvedere per il periodo successivo;

- ad integrazione del proprio provvedimento prot. n. 779/2020 del 18.8.2020,

#### DISPONE

fatta eccezione per i procedimenti di cui all'art. 83, comma 3 lettera g) del d.l. 18/2020,

1. i termini processuali sono sospesi o differiti ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020 anche per le attività degli ausiliari (per es. con riferimento al deposito delle perizie e delle consulenze tecniche o alla trasmissione delle bozze della relazione del CTU ai CTP);

2. sono sospese le attività degli ausiliari del giudice di visita alle persone e anche quelli di accesso fisico ai luoghi se richiedono un contatto ravvicinato tra le persone;


3. ogni richiesta dell'ausiliario al giudice dovrà essere inoltrata per via telematica o telefonica, ossia evitando di accedere al Tribunale: sarà cura del Giudice fissare un eventuale appuntamento.

Le presenti disposizioni valgono per tutta la durata dell'emergenza. S'intendono quindi prorogate di diritto qualora intervenga una proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020.

Si pubblichi il presente provvedimento nel sito del Tribunale.

Si comunichi a cura della segreteria a tutti i magistrati, professionali ed onorari nonché al Dirigente amministrativo, al Direttore amministrativo del contenzioso civile, al Direttore amministrativo della Cancelleria delle esecuzioni ed a tutti i Funzionari giudiziari delle Cancellerie civili e del lavoro .

Si comunichi a cura della segreteria per l'inoltro agli iscritti ai rispettivi Albi



- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Venezia;
- al Presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia;
- al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Venezia;
- al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia;
- al Presidente del Collegio notarile di Venezia;
- al Presidente del Collegio dei Geometri di Venezia;
- al Presidente dell'Ordine degli Agronomi di Venezia;
- al Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto;
- nonché ai Presidenti degli ulteriori Ordini e Collegi professionali di cui fanno parte i periti e i consulenti tecnici.

Venezia, 18 marzo 2020

*Il Presidente del Tribunale*  
*Salvatore Legami*

